

**DISCIPLINA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**  
**D.P.R. 13 Giugno 2017, n. 120**

**IL D.L. 21/04/2023 N. 41 CONTIENE DISPOSIZIONI PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO SOSTITUTIVO DEL D.P.R. 120/2017 (abrogato). NELLE MORE DI SPECIFICHE NUOVE NORME SI RIPORTANO I TERMINI E MODI, COME IN PRECEDENZA REGOLATI, AI QUALI E' CONSIGLIATO ATTENERSI**

Secondo la normativa le terre e rocce da scavo sono ordinariamente dei rifiuti per definizione e sono codificati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con seguenti codici:

17.05.03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (rifiuti pericolosi);

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (rifiuti non pericolosi).

Il 22.08.2017 è entrato in vigore il DPR 13 Giugno 2017, n. 120 intitolato "Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo" che rappresenta l'unico strumento normativo al momento applicabile per consentire l'utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti [non rifiuto], sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Pertanto ora, la produzione di terre e rocce da scavo, prodotte nell'ambito della attività edilizia (Permesso a Costruire, SCIA, CILA, CIL) in cantieri di piccole dimensioni (fino a 6000 mc), è regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e dal D.P.R. 120/17.

Le terre e rocce prodotte possono essere trattate come rifiuto o come sottoprodotti, nel primo caso devono essere conferite a discarica autorizzata mentre nel secondo caso possono essere riutilizzate per rimodellazioni riempimenti o avviate al ciclo produttivo. Quindi chiunque, preveda la realizzazione di scavi con produzione di terre e rocce da scavo che vengono trattate come sottoprodotti, compreso anche il caso in cui siano riutilizzati nello stesso luogo di produzione (ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c del d.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 d.p.r. 120/2017), deve dichiarare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 120/17. Tale dichiarazione dovrà essere contenuta/depositata contestualmente alla comunicazione/richiesta del titolo edilizio o trasmessa, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo al Comune ed all'ARPAT.

Le terre e rocce da scavo prodotte, nel caso siano trattate come rifiuto devono essere conferite a discarica autorizzata e gestite con la documentazione prevista per i rifiuti, in tale caso non deve essere compilata la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 120/2017; Sono sempre esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 120/2017, i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti la cui gestione, sempre come rifiuti, è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La norma sui materiali da scavo è norma di eccezione e consente una deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di gestione di rifiuti, pertanto spetta al soggetto che intende avvalersi di tale eccezione, l'onere della prova.

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE - L'utilizzo nello stesso sito è normato dall'art. 185, lett. c), del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017 (*disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 11 novembre 2014, n. 164) che disciplina la **gestione delle terre come “non rifiuto”** riferito:

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

L'atto dell'escavazione/rimozione rende i materiali da scavo autonomi e, quindi, dei rifiuti per i quali l'art. 24 del D.P.R. 120/17 opera l'esclusione prevista dall'art. 185, comma 1, lett.c), D.L.vo 152/2006, purchè le terre e rocce siano utilizzate nello stesso sito di produzione, ai fini di costruzione allo stato naturale e la non contaminazione verificata ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento (criteri che devono essere soddisfatti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, riprendendo le indicazioni riportate all'Articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06). Il riutilizzo deve avvenire all'interno di un'area il cui perimetro sia ben determinato (es. intero tratto di tracciato stradale interessato a scavi, progetto nel quale la perimetrazione del cantiere cambia a seconda delle fasi di lavoro etc.), anche composta da uno come da più cantieri, purchè si abbia certezza che la movimentazione del materiale sia confinata al suo interno, senza che possa intendersi “trasporto” vero e proprio.

DEPOSITO TEMPORANEO la disposizione dettata dal D.P.R. 120/2017 prevede per le terre e rocce da scavo, qualificate come rifiuti, la possibilità di restare in deposito temporaneo per un anno con un quantitativo complessivo di 4000 metri cubi, di cui massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

RACCORDO CON LE PROCEDURE EDILIZIE, nei casi in cui le terre e rocce prodotte siano trattate come sottoprodotti (non rifiuto) in cantieri di piccole dimensioni:

- Permesso a Costruire: la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 deve essere depositata contestualmente alla richiesta del permesso;
- SCIA, Attività libera (CILA e CIL): la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 dovrà essere trasmessa almeno 15 giorni prima del deposito della pratica edilizia, all'interno di quest'ultima dovrà essere indicato gli estremi di trasmissione; in alternativa la dichiarazione potrà essere allegata al deposito della pratica edilizia, con esplicita dichiarazione che i lavori di scavo avranno inizio almeno 15 giorni dopo il deposito.
- al termine delle operazioni dovrà essere prodotta (sempre al Comune ed ARPAT) la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) art. 7 da parte dell'utilizzatore.

I documenti di trasporto del materiale art. 6 compilati per ciascun viaggio dovranno essere conservati dal dichiarante;

Tutti i progetti e le previsioni riguardanti la produzione da cantiere ed il riutilizzo dei suddetti materiali devono essere presentati in allegato ai rispettivi progetti edilizi od ambientali all'Autorità rispettivamente competente per la VIA, l'AIA, il PdC o altro titolo; la documentazione dovrà essere messa a disposizione anche al Comune del sito di destinazione (se diverso da quello di produzione) al quale il Comune del sito di produzione potrà chiedere un parere preventivo (eventualmente in Conferenza dei Servizi).

L'attività istruttoria del Comune è di tipo "documentale" (= formale; riguardando la completezza e regolarità della documentazione), fatta però salva la verifica della compatibilità della movimentazione delle terre verso il sito di destinazione (in base ad una valutazione che deve riguardare le caratteristiche e matrici ambientali di quel sito di destinazione; per es. in base al fatto che le movimentazioni non abbiano ad alterare l'equilibrio idrogeologico del territorio "ricevente"; che non si tratti di un'area naturale protetta per la quale occorra prescrivere limiti di CSC più rigorosi, etc.);

I soggetti privati rilevanti sono il "**produttore**", coincidente col costruttore e/o titolare del cantiere edile e/o il "**proponente**", coincidente col committente dei lavori, ossia col titolare del permesso edilizio; i siti sono quello di "**produzione**" (il cantiere che origina i materiali) ed il sito di "**destinazione**" (quello presso cui è previsto il riutilizzo);

Le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) variano in base alla destinazione d'uso del sito di produzione e rilevano ai fini del riuso nel sito di destinazione in base alla seguente tabella:

SITO DI PRODUZIONE	LIMITE DI CSC	SITO DI DESTINAZIONE
Aree residenziali od a verde *	Colonna A_tab. 1 all. V, Tit. V, parte IV D. Lgs. 152/2006	Riuso sempre consentito, anche verso aree a destinazione analoga *
Aree commerciali, artigianali od industriali	Colonna B_tab. 1 all. V, Tit. V, parte IV D. Lgs. 152/2006	Riuso consentito solo per: 1) sottofondi o rilevati stradali purchè le analisi dimostrino il rispetto dei valori delle tab. di riferimento ed il rispetto della CSC dell'area di destinazione, 2) siti a destinazione analoga, 3) impianti industriali il cui processo modifichi le caratteristiche fisiche e chimiche delle terre per la produzione di prodotti merceologicamente distinti
Aree agricole od assimilabili *	Colonna A e B tab. 1 all. V, Tit. V, parte IV D. Lgs. 152/2006	Riuso consentito solo: 1) alle condizioni indicate sopra sub 1-2-3); 2) in terreni agricoli con le stesse caratteristiche del terreno di produzione *

per i casi contraddistinti dalla\* è sufficiente la dichiarazione di assenza di contaminazione del sito di produzione, corredata dall'indagine ambientale concernente le caratteristiche dei terreni, purchè il sito di produzione abbia vocazione (normativamente e/o di fatto) residenziale od agricola e NON sia mai stato interessato da eventi inquinanti.

I riusi ammessi sono: reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, terre come sottoprodotti nei processi industriali, oppure quelli finalizzati a conseguire le seguenti finalità ambientali: a) miglioramento della copertura arborea o della funzionalità del terreno per scopi agro-silvo-pastorali, b) miglioramento delle condizioni idrogeologiche rispetto alla tenuta dei versanti ed alla raccolta e regimentazione delle acque piovane, c) miglioramento della percezione paesaggistica del sito di destinazione;

Il progetto di gestione delle terre e rocce da scavo deve corredare le pratiche edilizie, controfirmato da un progettista abilitato, contenere le informazioni previste dalla normativa, una relazione geologica, storica ed ambientale relativa al sito di produzione (cd. "indagine ambientale" deve essere effettuata sulla base di campionamenti e delle caratteristiche dei materiali in loco) sottoscritta da professionista abilitato, obbligatoria per il caso in cui il riutilizzo sia previsto in un sito di destinazione diverso da quello di produzione, nonché la dichiarazione di non contaminazione del sito di produzione, con previsione della durata del deposito in attesa del riutilizzo (deposito che non può di norma superare 1 anno). Tale

documentazione deve essere fornita al Comune titolare della pratica edilizia e, se diverso, al Comune del sito di destinazione; il Comune titolare della pratica edilizia valida la documentazione nell'ambito della procedura edilizia.

Nel caso di dichiarazione di riutilizzo TRS nello stesso sito di produzione la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, tesa a dimostrare il rispetto dei limiti delle CSC previsti per le rispettive destinazioni, è indispensabile nell'ipotesi in cui le aree interessate facciano presupporre fenomeni pregressi di contaminazione dei terreni (es. preesistenza di serbatoi o cisterne interrato contenenti idrocarburi, oppure per via di preesistenti depositi di olii minerali, o di impianti di gestione dei rifiuti); idem, nel caso in cui un sito abbia variata la sua destinazione d'uso. La responsabilità della corrispondenza delle caratteristiche dei materiali scavati e movimentati rispetto a quelle definite in sede progettuale sono del costruttore (produttore) insieme al professionista che ha presentato il progetto di riutilizzo in sede di pratica edilizia. In esito agli interventi dovrà essere fornita agli Enti la dichiarazione ad avvenuto utilizzo del materiale terroso, con a corredo gli esiti di eventuali ulteriori analisi effettuate sui campioni.

Il trasporto delle terre scavate, qualificate come sottoprodotti, fuori da sito di produzione, è accompagnato dalla specifica modulistica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/17.

L'utilizzo delle terre scavate in conformità alla dichiarazione ai sensi dell'art. 21, deve essere attestata mediante la "dichiarazione di avvenuto utilizzo", ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 120/17,

**CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI CON PRODUZIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO SUPERIORI AI 6000 METRI CUBI.** La disciplina specifica prevede apposito piano di utilizzo redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del DPR 120/2017 e con procedura definita al Capo II - dall'art. 9 al 18 del medesimo Decreto.

**ATTIVITÀ DI SCAVO E UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE PRODOTTE NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA.** La disciplina specifica prevede adempimenti e procedure contenute negli artt. 25 e 26 del DPR 120/2017